



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, come modificato dal D.P.C.M. del 17 luglio 2017, n. 143;

VISTO il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143*” ed in particolare l’articolo 1 comma 4 che, tra l’altro, attribuisce all’ufficio DISR III la competenza in materia di Paesaggio Rurale;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO l’articolo 4 del decreto n. 17070/2012, che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali e definisce gli obiettivi strategici;

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012, che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell'O.N.P.R.;

VISTO il decreto dipartimentale del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d'Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i "Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l'iscrizione al Registro Nazionale" elaborati dall'Osservatorio;

VISTO il decreto dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all'O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei luoghi oggetto di candidatura

VISTA la richiesta d'iscrizione al Registro Nazionale relativa al "Territorio del Comune di Amalfi", avanzata dal Comune di Amalfi, trasmessa con nota del 1 marzo 2016 (prot. in entrata n. 5433 del 1° marzo 2016) e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTO il parere positivo alla predisposizione del dossier definito, espresso dall'O.N.P.R. nella seduta del 27 maggio 2016, riportato nella nota Mipaaf del 7 luglio 2016 con la seguente precisazione: "*Area di notevole interesse paesaggistico. Vanno però ridefiniti i confini dell'area candidabile per il Registro Nazionale del Paesaggio Rurale Storico. La candidatura non può, infatti, riguardare l'intero Comune, inclusi i centri abitati e le altre aree di scarso interesse per il Registro*";

VISTA l'ultima nota del 11 aprile 2018 (prot. in entrata n. 13022 del 11 aprile 2018) del Comune di Amalfi, con al quale è stata trasmessa la versione definitiva del dossier di candidatura rinominato "Limoneti, Vigneti e Boschi nel territorio del Comune di Amalfi";

VISTA la relazione, datata 20 luglio 2018 (prot. in arrivo 22781 del 20 luglio 2018), redatta secondo quanto previsto dal Decreto n. 4179 del 20 novembre 2015, dalla quale si evince che il Paesaggio denominato "*Limoneti, Vigneti e Boschi nel territorio del Comune di Amalfi*" può essere iscritto: "*Per le caratteristiche di questa secolare attività agricola, per le peculiarità geografiche, climatiche e storico-insediative dell'area, per la fragilità idrologica del contesto, il paesaggio rurale proposto merita in pieno l'iscrizione al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico*";



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il verbale della riunione del 25 luglio 2018, con il quale l'O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo, ha espresso all'unanimità il parere positivo all'iscrizione del Paesaggio rurale "*Limoneti, Vigneti e Boschi nel territorio del Comune di Amalfi*" al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Paesaggio Rurale: "*Limoneti, Vigneti e Boschi nel territorio del Comune di Amalfi*" è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d'interesse storico con la menzione riportata in allegato, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, iscritto per effetto dell'articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione nel Registro Nazionale, l'O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.

Articolo 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, del sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Gian Marco Centinaio